

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 3830/91 DEL CONSIGLIO**del 19 dicembre 1991**

che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità per quanto riguarda le modalità di adeguamento delle retribuzioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia,

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con la decisione del Consiglio del 23 giugno 1981;

considerando che, a seguito delle decisioni del 20 marzo 1972 e del 26 giugno 1976, il Consiglio con la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE ⁽²⁾ ha stabilito per un periodo di dieci anni le regole sugli adeguamenti delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità;

considerando che in questo modo è stato possibile assicurare relazioni di collaborazione sociale intese ad evitare conflitti fra le istituzioni europee ed i loro funzionari ed altri agenti per quanto concerne gli adeguamenti delle retribuzioni;

considerando che, alla luce di questa esperienza, è opportuno confermare e precisare in un regolamento le modalità secondo cui il Consiglio applica, su proposta della Commissione, gli articoli 64 e 65 dello statuto al fine di mantenere relazioni di tale tipo fra le istituzioni europee ed i loro funzionari e altri agenti;

considerando che è opportuno riaffermare il principio dell'evoluzione parallela, sia positiva che negativa, del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazio-

nali delle amministrazioni centrali e dei funzionari delle Comunità europee;

considerando che l'attuazione del principio del parallelismo esige che si tenga conto dell'andamento del costo della vita che grava effettivamente sui funzionari delle Comunità europee;

considerando tuttavia che saranno intrapresi sotto l'egida dell'Istituto statistico delle Comunità europee, lavori di analisi dei problemi esistenti al fine di favorire una migliore comparabilità degli indici dei prezzi, allo scopo di accelerare la razionalizzazione del metodo di stabilimento di detti indici;

considerando che in questo contesto risulta opportuno che l'adeguamento annuale venga effettuato sulla base dell'indice comune previsto all'articolo 65 dello statuto, ponderato in modo da incorporare per il 25 % l'indice belga (componente Bruxelles capitale);

considerando che il principio del parallelismo consente di tenere conto della situazione economica e sociale nella stessa misura, in cui gli Stati membri ne hanno tenuto conto per i funzionari nazionali nelle loro decisioni relative agli adeguamenti retributivi;

considerando che è opportuno fissare con la massima precisione i coefficienti correttivi da applicare alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee che prestano servizio nelle diverse sedi affinché venga rispettato il principio dell'equivalenza del potere d'acquisto;

considerando che, per rispettare i principi del parallelismo e dell'equivalenza del potere d'acquisto, è opportuno definire la procedura secondo cui il Consiglio tiene conto di variazioni sensibili del costo della vita ai fini dell'adeguamento dei coefficienti correttivi, conformemente all'articolo 65, paragrafo 2 dello statuto; che in tale occasione, qualora sia previsto un andamento negativo del potere d'acquisto, si deve operare un defalco appropriato su detto adeguamento;

⁽¹⁾ GU n. C 129 del 20. 5. 1991, pag. 222 e parere reso il 12 dicembre 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

considerando che, all'occorrenza, debbono essere prese in considerazione le necessità di assunzioni;

considerando tuttavia che, qualora si constati un deterioramento grave ed improvviso della situazione economica e sociale, la Commissione può presentare proposte appropriate su cui il Consiglio delibera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità sono modificati come segue:

1) Nello statuto è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 65 bis

Le modalità d'applicazione degli articoli 64 e 65 sono definite nell'allegato XI. »

2) Il testo figurante nell'allegato del presente regolamento è aggiunto allo statuto come allegato XI.

3) All'articolo 20, primo comma del regime, i termini « articoli 63, 64 e 65 dello statuto » sono sostituiti da « articoli 63, 64, 65 e 65 bis dello statuto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Ai fini dell'applicazione dell'allegato XI, il periodo di riferimento per l'adeguamento delle retribuzioni al 1° luglio 1991 inizia il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DANKERT

ALLEGATO

«ALLEGATO XI

MODALITÀ D'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 64 E 65 DELLO STATUTO

CAPITOLO 1

ESAME ANNUALE DEL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI

(articolo 65, paragrafo 1 dello statuto)

Sezione 1

Elementi degli adeguamenti annuali

Articolo 1

1. *Relazione dell'Istituto statistico delle Comunità europee*

Ai fini dell'esame previsto all'articolo 65, paragrafo 1 dello statuto, l'Istituto statistico delle Comunità europee, in seguito denominato « Istituto statistico », compila ogni anno prima della fine del mese di settembre una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sulle parità economiche fra Bruxelles e le altre sedi di servizio negli Stati membri e sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali, in seguito denominato « andamento del potere d'acquisto ».

Il periodo di riferimento per questi elementi è costituito dai dodici mesi che precedono il 1° luglio dell'anno durante cui si effettua l'esame.

2. *Andamento del costo della vita per Bruxelles (indice comune)*

L'Istituto statistico, d'intesa con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri, in seguito denominati « istituti nazionali », stabilisce un indice comune che consenta di misurare l'andamento del costo della vita per i funzionari delle Comunità europee a Bruxelles.

3. *Parità economiche*

a) L'Istituto statistico, d'intesa con gli istituti nazionali, calcola le parità economiche che determinano le equivalenze di potere d'acquisto, con riferimento a Bruxelles, fra le retribuzioni corrisposte ai funzionari delle Comunità europee in servizio all'interno degli Stati

membri, nelle capitali e talune altre sedi di servizio previste all'articolo 9.

b) Le parità economiche sono calcolate in modo che ogni voce elementare possa essere verificata con un'indagine diretta almeno una volta ogni cinque anni.

4. *Andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali (indicatori specifici)*

a) Per misurare in percentuale l'andamento positivo o negativo del potere d'acquisto delle retribuzioni nei pubblici impieghi nazionali, l'Istituto statistico stabilisce, sulla base delle informazioni fornite dagli uffici nazionali interessati, indicatori specifici dell'andamento delle retribuzioni reali dei funzionari nazionali di ciascuna delle amministrazioni centrali nel corso del periodo di riferimento.

I vari indicatori specifici sono di due tipi:

- un indicatore per ciascuna delle quattro categorie A, B, C e D,
- un indicatore medio ponderato in base all'organico dei funzionari nazionali di queste quattro categorie.

Ciascun indicatore è espresso in cifre lorde e nette reali. Per passare dal lordo al netto si tiene conto delle trattenute obbligatorie nonché delle voci fiscali generali.

Per la determinazione degli indicatori lordi e netti per l'insieme degli Stati membri, i risultati per paese sono ponderati in base al volume delle retribuzioni delle amministrazioni centrali, quale risulta dalle statistiche più recenti pubblicate nei conti nazionali.

b) Gli uffici nazionali forniscono all'Istituto statistico, su sua richiesta, le informazioni complementari che esso ritiene necessarie, allo scopo di stabilire un indicatore specifico che misuri correttamente l'andamento del potere d'acquisto dei funzionari nazionali.

L'Istituto statistico presenta un rapporto alla Commissione fornendole tutti gli elementi di valutazione, se, dopo una nuova consultazione degli uffici nazionali, constata anomalie statistiche nelle informazioni ottenute o l'impossibilità di stabilire indicatori che misurino correttamente sotto il profilo statistico l'andamento dei redditi reali dei funzionari di un determinato Stato membro.

- c) L'Istituto statistico valuta inoltre, sul piano statistico, lo scarto fra i tassi al lordo e al netto degli indicatori specifici.
- d) Oltre agli indicatori specifici, l'Istituto statistico presenta a titolo di indicatori di controllo i dati relativi al volume delle retribuzioni in termini reali pro capite nell'insieme delle pubbliche amministrazioni e nelle amministrazioni centrali, determinati secondo la definizione dei conti nazionali.

L'istituto statistico correda la propria relazione sugli indicatori specifici di note esplicative delle divergenze tra i medesimi e l'andamento degli indicatori di controllo di cui sopra.

Articolo 2

La Commissione redige, entro la fine del 1992 e poi ogni tre anni, una relazione circostanziata concernente le necessità delle istituzioni in materia di assunzioni, e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio. Sulla base di tale relazione la Commissione presenta eventualmente al Consiglio delle proposte basate su tutti gli elementi opportuni, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie.

Sezione 2

Modalità dell'adeguamento annuale delle retribuzioni

Articolo 3

1. Con effetto al 1° luglio e in conformità all'articolo 65, paragrafo 3 dello statuto, il Consiglio decide prima della fine di ogni anno, in merito all'adeguamento delle retribuzioni proposto dalla Commissione e basato sugli elementi previsti alla sezione 1.

2. Il valore all'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice comune ponderato nella misura del 25 % con l'indice belga (componente Bruxelles capitale). L'adeguamento è fissato in termini netti e può essere espresso in percentuale uguale per tutti oppure in maniera non proporzionale.

L'adeguamento può essere quindi espresso :

- in percentuale,
- e/o
- in valore assoluto.

Se l'adeguamento non è espresso unicamente in percentuale, esso è realizzato in modo che la variazione del volume delle retribuzioni corrisponda ad un adeguamento espresso in percentuale.

3. Il valore dell'adeguamento così fissato ed il coefficiente correttore vigente per i funzionari in servizio in Belgio, previa l'applicazione dell'articolo 63, quarto

comma dello statuto, sono incorporati, secondo il metodo illustrato in prosieguo, nelle tabelle degli stipendi base figuranti nell'articolo 66 dello statuto e negli articoli 20 e 63 del regime applicabile agli altri agenti :

- all'importo della retribuzione netta con coefficiente correttore 100, per ciascuno scatto di ciascun grado dei funzionari e per ciascuna classe di ciascun gruppo degli altri agenti, si aggiungono il coefficiente correttore di cui sopra e il valore dell'adeguamento annuale delle retribuzioni, espresso in percentuale e/o in valore assoluto,
- la nuova tabella degli stipendi base in termini lordi viene stabilita determinando per ogni scatto o classe l'importo lordo che, dopo detrazione dell'imposta operata tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 4 e delle trattenute obbligatorie in virtù dei regimi di sicurezza sociale e di pensione, corrisponde all'importo della retribuzione netta,
- per questa conversione degli importi netti in importi lordi, si prende in considerazione la situazione del funzionario non coniugato che non beneficia di indennità e assegni previsti dallo statuto,
- il coefficiente correttore applicabile per il Belgio viene ricondotto a 100, come pure il coefficiente correttore applicabile per il Lussemburgo.

4. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, gli importi figuranti all'articolo 4 dello stesso sono moltiplicati per un fattore composto :

- dal fattore risultante dal precedente adeguamento,
- dal coefficiente correttore vigente per i funzionari con sede di servizio in Belgio, previa l'applicazione dell'articolo 63, quarto comma dello statuto e prima dell'incorporazione di cui al presente articolo, paragrafo 3,
- dal valore dell'adeguamento delle retribuzioni di cui al paragrafo 2,

e/o

- nella misura in cui l'adeguamento è espresso in valore assoluto, dalla percentuale media equivalente.

5. I coefficienti correttori applicabili nelle capitali e nelle sedi di servizio diverse da Bruxelles e Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni fra le parità economiche di cui all'articolo 1 ed i tassi di cambio previsti all'articolo 63 dello statuto per i paesi corrispondenti.

Sono tuttavia applicabili le modalità previste all'articolo 8 concernenti la retroattività degli effetti dei coefficienti correttori applicabili nelle sedi di servizio a forte inflazione.

6. Per le sedi diverse da Bruxelles e Lussemburgo, l'andamento del costo della vita nel periodo di riferimento è indirettamente derivato dal prodotto fra l'indice comune di Bruxelles e la variazione della parità economica della sede in questione.

CAPITOLO 2

ADEGUAMENTI INTERMEDI DELLE RETRIBUZIONI

(articolo 65, paragrafo 2 dello statuto)

Articolo 4

1. Con effetto al 1° gennaio, si decidono gli adeguamenti intermedi delle retribuzioni previsti all'articolo 65, paragrafo 2 dello statuto in caso di variazione sensibile del costo della vita, se è raggiunta una determinata soglia di sensibilità, e tenendo conto del prevedibile andamento del potere d'acquisto durante il periodo di riferimento annuale in corso.

2. La proposta della Commissione è trasmessa al Consiglio al più tardi nel corso della seconda metà del mese di aprile.

3. Detti adeguamenti intermedi sono presi in considerazione al momento dell'adeguamento annuale delle retribuzioni.

Articolo 5

1. La previsione dell'andamento del potere d'acquisto per il periodo considerato è stabilita dall'Istituto statistico nel mese di marzo di ogni anno sulla base degli elementi forniti in occasione della riunione prevista all'articolo 12.

Se da tale previsione risulta una percentuale negativa, la metà di quest'ultima viene presa in considerazione al momento dell'adeguamento.

2. L'andamento del costo della vita per Bruxelles è misurato mediante l'indice comune sul periodo di riferimento del secondo semestre dell'anno civile precedente.

3. Per le sedi di servizio diverse da Bruxelles e Lussemburgo, la parità economica è calcolata con riferimento a Bruxelles. L'andamento del costo della vita è calcolato secondo le modalità definite all'articolo 3, paragrafo 6.

Articolo 6

1. La soglia di sensibilità è fissata al 55 % del tasso medio dell'andamento del costo della vita della Comunità,

accertato nel corso del secondo semestre dell'anno civile precedente e pubblicato dall'Istituto statistico nel suo aggiornamento mensile dei prezzi al consumo. Tuttavia, si prescrive un minimo del 2,75 % e un massimo del 5 %.

2. Per l'applicazione della soglia così determinata si adotta la seguente procedura, fatta salva, per il calcolo del coefficiente correttore, l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma :

- se la soglia sopra definita viene raggiunta o superata per Bruxelles, vengono adeguati i coefficienti correttori vigenti per tutte le sedi di servizio,
- se la soglia di sensibilità non è raggiunta per Bruxelles, vengono adeguati unicamente i coefficienti correttori delle sedi in cui l'inflazione è superiore a detta soglia.

Articolo 7

1. Il valore dell'adeguamento è uguale all'indice comune di Bruxelles, eventualmente moltiplicato per la metà dell'indicatore specifico previsionale se quest'ultimo è negativo.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 :

- il coefficiente correttore per Bruxelles e Lussemburgo è pari al prodotto del valore dell'adeguamento e del coefficiente correttore precedente,
- il coefficiente correttore per le altre sedi di servizio è pari al prodotto del valore dell'adeguamento e del rapporto fra la parità economica e il corrispondente tasso di cambio previsto all'articolo 63 dello statuto.

CAPITOLO 3

PAESI CON FORTE INFLAZIONE

(data di efficacia dei coefficienti correttori)

Articolo 8

1. Per i paesi con forte inflazione, la data di efficacia dei coefficienti correttori è anteriore al 1° gennaio per l'adeguamento intermedio o al 1° luglio per l'adeguamento annuale, in modo da compensare la perdita di potere d'acquisto in corrispondenza a quella che si registrerebbe in un paese in cui l'andamento del costo della vita fosse quello della soglia di sensibilità. Per ciascuna sede di servizio si determina il numero teorico di giorni di cui si dovrebbe anticipare il termine iniziale di efficacia per ottenere tale corrispondenza di perdita, secondo la formula seguente :

$$N = \frac{\frac{-6 + \left[\frac{1-b}{1 - \sqrt[6]{b}} \right]}{b} - \frac{-6 + \left[\frac{1-a}{1 - \sqrt[6]{a}} \right]}{a}}{1 - \frac{1}{a}} \times 30$$

dove « N » è il numero teorico di giorni, « a » la percentuale di andamento del costo della vita nella sede + 1, « b » il livello della soglia di sensibilità + 1.

2. Sulla base del numero teorico di giorni, le date di efficacia sono stabilite:

- al primo giorno del mese per le sedi di servizio che hanno una data teorica situata tra il 22 del mese precedente e il 6 del mese considerato,
- e
- al 16 del mese per le sedi di servizio che hanno una data teorica situata tra il 7 e il 21 dello stesso mese.

La data di efficacia per l'adeguamento intermedio non può mai essere il 1° o il 16 dicembre né, per l'adeguamento annuale, il 1° o il 16 giugno.

CAPITOLO 4

ISTITUZIONE DI COEFFICIENTI CORRETTORI

(articolo 64 dello statuto)

Articolo 9

Sulla base di una relazione dell'Istituto statistico e quando elementi oggettivi mettono in evidenza una sensibile distorsione del potere d'acquisto in un determinato luogo rispetto a quello rilevato nella capitale dello Stato membro interessato, il Consiglio, su proposta della Commissione e conformemente all'articolo 64, secondo comma dello statuto, decide la fissazione di un coefficiente correttore per detto luogo.

CAPITOLO 5

CLAUSOLA DI ECCEZIONE

Articolo 10

Qualora si verifichi un deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno della Comunità, valutato alla luce dei dati obiettivi forniti in merito dalla Commissione, la Commissione, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie, presenta adeguate proposte al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa consultazione delle altre istituzioni interessate, secondo la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

CAPITOLO 6

COMPITI DELL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI NAZIONALI DI STATISTICA DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 11

L'Istituto statistico ha il compito di vigilare sulla qualità dei dati di base e dei metodi statistici applicati nell'elaborazione degli elementi considerati per gli adeguamenti delle retribuzioni. Esso è in particolare incaricato di formulare qualsiasi valutazione od avviare qualsiasi studio necessario a tale sorveglianza.

Articolo 12

L'Istituto statistico convoca ogni anno, nel mese di marzo, un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali e denominato « gruppo articolo 65 dello statuto ».

In tale occasione si procede ad un esame di tutti i problemi statistici riguardanti gli indicatori specifici ed in particolare i problemi posti dalla definizione di questi indicatori netti.

Nella riunione sono inoltre comunicati:

- i dati relativi all'andamento della durata della prestazione di lavoro nelle amministrazioni centrali,
- gli elementi che consentono di elaborare la previsione sull'andamento del potere d'acquisto relativa all'adeguamento intermedio delle retribuzioni.

Articolo 13

L'Istituto statistico convoca almeno una volta all'anno, al più tardi in settembre, un gruppo di lavoro composto di esperti degli istituti nazionali e denominato « gruppo articolo 64 dello statuto ».

In tale occasione si procede ad un esame di tutti i problemi statistici riguardanti la definizione dell'indice comune e delle parità economiche.

Articolo 14

Ogni Stato membro comunica all'Istituto statistico gli elementi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla composizione e l'andamento delle retribuzioni dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI REVISIONE

Articolo 15

1. Le disposizioni del presente allegato sono applicabili per il periodo dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 2001.
2. Alla fine del quinto anno avrà luogo una valutazione, a cui seguirà, se del caso, una revisione sulla base di una relazione trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio e di una eventuale proposta della Commissione, previa consultazione delle altre istituzioni nel quadro delle disposizioni statutarie.